



COMUNICATO UFFICIALE N. 104
Stagione Sportiva 2021/2022

Si trasmettono, in allegato, i Comunicati Ufficiali F.I.G.C. dal n. 284/AA al n. 298/AA, inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 10 GIUGNO 2022

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 284/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 473 pf 21/22 adottato nei confronti dei Sig.ri Giuseppe PASINI, Alessandro Cascio, Ermes Rosa, e della società FERALPISALÒ avente ad oggetto la seguente condotta:

GIUSEPPE PASINI, Presidente del C.d.A. e Legale Rappresentante tesserato, all'epoca dei fatti, per la società Feralpialò S.r.l., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell'art. 44 comma 1, delle N.O.I.F., e delle "Indicazioni generali per la pianificazione, organizzazione e gestione della stagione sportiva 2021/2022" del 10 gennaio 2022, e di quanto previsto dal C.U. 36/A del 28/07/2021 in caso di "Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari", del C.U. 42/A del 30/07/21 sull'uso obbligatorio delle certificazioni verdi Covid-19 e anche dei "Chiarimenti alle indicazioni generali FIGC per la stagione sportiva 2021/2022 finalizzate al contenimento dell'emergenza pandemica da Covid-19" del 19/08/21, per non aver provveduto a far rispettare o, comunque, per non aver vigilato sul rispetto delle norme sopra richiamate in materia di controlli sanitari;

ERMES ROSA, Responsabile Sanitario tesserato, all'epoca dei fatti, per la società Feralpialò S.r.l., ed il Sig. ALESSANDRO CASCIO, Medico Sociale tesserato, per la società Feralpialò S.r.l. all'epoca dei fatti, ciascuno per quanto di rispettiva competenza e/o, comunque, in concorso tra loro, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell'art. 44, comma 2, delle N.O.I.F., e delle "Indicazioni generali per la pianificazione, organizzazione e gestione della stagione sportiva 2021/2022" del 10 gennaio 2022, e di quanto previsto dal C.U. 36/A del 28/07/2021 in caso di "Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari", del C.U. 42/A del 30/07/21 sull'uso obbligatorio delle certificazioni verdi Covid-19, e anche dei "Chiarimenti alle indicazioni generali FIGC per la stagione sportiva 2021/2022 finalizzate al contenimento dell'emergenza pandemica da Covid-19" del 19/08/21, per violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza;

FERALPISALÒ S.R.L., per responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti avvisati al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse è stata espletata l'attività sopra contestata, nonché per responsabilità propria in relazione agli obblighi previsti dal C.U. n° 36/A del 28/07/2021;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Marco LEALI, in qualità di legale rappresentante, per conto della società FERALPISALÒ S.R.L., e dal Sig. Giuseppe PASINI, dal Sig. Ermes ROSA, e dal Sig. Alessandro CASCIO;

- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di € 1.185,00 (millecentoottantacinque) di ammenda per il Sig. Giuseppe PASINI, di 1 (uno) mese di inibizione per il Sig. Alessandro CASCIO, di € 595,00 (cinquecentonovantacinque) di il Sig. Ermes ROSA, e di € 1.575,00 (millecinquecentosettantacinque) di ammenda per la società FERALPISALÒ S.R.L.;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 9 GIUGNO 2022

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 285/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 502 pf 21/22 adottato nei confronti del Sig.ri Mauro GIACCA, Michael COLI e della società A.C. TRENTO 1921 S.r.l. avente oggetto la seguente condotta:

MAURO GIACCA, Presidente del C.d.A. e Legale Rappresentante tesserato per la società A.C. Trento 1921 S.r.l. all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell'art. 44 comma 1, delle N.O.I.F. e delle "Indicazioni generali per la pianificazione, organizzazione e gestione della stagione sportiva 2021/2022" del 10 gennaio 2022, e di quanto previsto dal C.U. 36/A del 28/07/2021 in caso di "Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari", del C.U. 42/A del 30/07/21 sull'uso obbligatorio delle certificazioni verdi Covid-19 e anche dei "Chiarimenti alle indicazioni generali FIGC per la stagione sportiva 2021/2022 finalizzate al contenimento dell'emergenza pandemica da Covid-19" del 19/08/21, per non aver provveduto a far rispettare o, comunque, per non aver vigilato sul rispetto delle norme sopra richiamate in materia di controlli sanitari;

MICHAEL COLI, Responsabile Sanitario tesserato, all'epoca dei fatti, per la società A.C. Trento 1921 S.r.l., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell'art. 44, comma 2, delle N.O.I.F. e delle "Indicazioni generali per la pianificazione, organizzazione e gestione della stagione sportiva 2021/2022" del 10 gennaio 2022, e di quanto previsto dal C.U. 36/A del 28/07/2021 in caso di "Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari", del C.U. 42/A del 30/07/21 sull'uso obbligatorio delle certificazioni verdi Covid-19 e anche dei "Chiarimenti alle indicazioni generali FIGC per la stagione sportiva 2021/2022 finalizzate al contenimento dell'emergenza pandemica da Covid-19" del 19/08/21;

A.C. TRENTO 1921 S.r.l., per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché, per responsabilità propria in relazione agli obblighi previsti dal C.U. n° 36/A del 28/07/2021;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Mauro GIACCA in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.C. TRENTO 1921 S.r.l., e dal Sig. Michael COLI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di € 2.235,00 (duemila duecentotrentacinque/00) di ammenda per il Sig. Mauro GIACCA, di mesi 1 (uno) di inibizione per il Sig. Michael COLI e di € 2.975,00 (duemila novecentosettantacinque/00) di ammenda per la società A.C. TRENTO 1921 S.r.l.;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 9 GIUGNO 2022

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 286/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 412 pf 21/22 adottato nei confronti dei Sig.ri Gianluca MANCUSO e Letterio TRACUZZI, avente oggetto la seguente condotta:

GIANLUCA MANCUSO, all'epoca dei fatti allenatore Uefa B, cod. 57776, tesserato per la società FC Messina, categoria Under 17 Regionale, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli artt. 93, comma 1, e 94, comma 1, delle NOIF, al C.U. LND n.1 stagione sportiva 2020-2021, punto 14, nonché all'art. 37, commi 1 e 3, del Regolamento del Settore Tecnico per aver, in occasione della stagione sportiva 2020-2021, omesso di depositare l'accordo economico sottoscritto con la società FC Messina in data 1.9.2020, entro il termine previsto dalla normativa federale e comprendente un premio di tesseramento superiore ai massimali previsti dalla normativa federale;

LETTERIO TRACUZZI, all'epoca dei fatti allenatore Uefa B, cod. 82803, tesserato per la società FC Messina, categoria Juniores Regionale, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli artt. 93, comma 1, e 94, comma 1, delle NOIF, al C.U. LND n.1 stagione sportiva 2020-2021, punto 14, nonché all'art. 37, commi 1 e 3, del Regolamento del Settore per aver, in occasione della stagione sportiva 2020-2021, omesso di depositare l'accordo economico sottoscritto con la società FC Messina in data 1.9.2020, entro il termine previsto dalla normativa federale e comprendente un premio di tesseramento superiore ai massimali previsti dalla normativa federale;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Gianluca MANCUSO e Letterio TRACUZZI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di squalifica per il Sig. Gianluca MANCUSO, e di 3 (tre) mesi di squalifica per il Sig. Letterio TRACUZZI,

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 9 GIUGNO 2022

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 287/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 447 pfi 21/22 adottato nei confronti del Sig. Williams Paul VATAMANU e della società A.S.D. TIEZZO 1954 avente oggetto la seguente condotta:

WILLIAMS PAUL VATAMANU, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Tiezzo Calcio 1954, in violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 28, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, a circa dieci minuti dalla fine del secondo tempo della gara Prata Calcio – Tiezzo 1954, disputata in data 8.12.2021 presso il Campo Comunale “Riccardo Meneghei” di Prata di Pordenone (PN), a gioco fermo, rivolto al sig. Traore Abdul Kader, calciatore tesserato per la società Prata calcio F.G. A.S.D. e capitano della squadra avversaria, a seguito del fatto che lo stesso aveva calciato la palla che si trovava nelle vicinanze fuori dal terreno di gioco, espressione avente contenuto discriminatorio per motivi di razza, nazionalità ed origine etnica;

A.S.D. TIEZZO 1954, per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale, all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione, era tesserato, in qualità di calciatore, il signor Williams Paul Vatamanu;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Claudio Mio, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. TIEZZO 1954, e dal Sig. Williams Paul VATAMANU;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 5 (cinque) giornate di squalifica per il Sig. Williams Paul VATAMANU, e di € 200,00 (duecento) di ammenda per la società A.S.D. TIEZZO 1954;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 9 GIUGNO 2022

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 288/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 284 pf 21/22 adottato nei confronti dei Sig.ri Luca PALOMBI, Michele CARPINELLI, Iacopo TONELLI, Marco CASTELLANI e delle società A.S.D. FUTSAL TERNANA, A.S.D. ATLANTE GROSSETO e A.S.D. FUTSAL SASSUOLO avente ad oggetto la seguente condotta:

LUCA PALOMBI, presidente della ASD Futsal Ternana, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma, che in relazione a quanto previsto dagli artt. 40 quater, comma 1.2, e 40 quinquies, comma 1.2, delle NOIF, per aver consentito e/o effettuato, o comunque non impedito, la trasmissione agli Organi competenti FIGC, unitamente alla relativa richiesta di tesseramento del Sig. Amarchande Ribeiro Tiago Miguel, di una falsa "comunicazione di avvio del procedimento di iscrizione anagrafica" del sopra citato soggetto; in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 1, comma 2, e art. 18, comma 1, del Regolamento Agenti Sportivi della FIGC, per essersi avvalso dell'attività di assistenza ed intermediazione del sig. Bianchi Maurizio finalizzata al tesseramento del Sig. Amarchande Ribeiro Tiago Miguel per la società ASD Futsal Ternana nella stagione sportiva 20-21 nonostante si trattasse del tesseramento di un calciatore dilettante e senza verificare che lo stesso Bianchi (e la società N&M Futsal Agency) fosse regolarmente iscritto nel Registro degli Agenti FIGC o CONI;

MICHELE CARPINELLI, dirigente della ASD Futsal Ternana, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma, che in relazione a quanto previsto dagli artt. 40 quater, comma 1.2, e 40 quinquies, comma 1.2, delle NOIF, per aver consentito e/o effettuato, o comunque non impedito, la trasmissione agli Organi competenti FIGC, unitamente alla relativa richiesta di tesseramento del Sig. Amarchande Ribeiro Tiago Miguel, di una falsa "comunicazione di avvio del procedimento di iscrizione anagrafica" del sopra citato soggetto; in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma, che in relazione a quanto previsto dall'art. 1, comma 2, e art. 18, comma 1, del Regolamento Agenti Sportivi della FIGC, per essersi avvalso dell'attività di assistenza ed intermediazione del sig. Bianchi Maurizio finalizzata al tesseramento del Sig. Amarchande Ribeiro Tiago Miguel per la società ASD Futsal Ternana nella stagione sportiva 20-21 - assistenza certificata anche dalla corresponsione dell'importo di 250 euro a favore dello stesso Bianchi così come dichiarato dallo stesso Carpinelli - nonostante si

trattasse del tesseramento di un calciatore dilettante e senza verificare che lo stesso Bianchi (e la società N&M Futsal Agency) fosse regolarmente iscritto nel Registro degli Agenti FIGC o CONI;

IACOPO TONELLI, Presidente della ASD Atlante Grosseto, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dagli artt. 40 quater, comma 1.2, e 40 quinquies, comma 1.2, delle NOIF, per aver consentito e/o effettuato, o comunque non impedito, la trasmissione agli Organi competenti FIGC, unitamente alla relativa richiesta di tesseramento dei Sig.ri Goncalves Dos Santos Bruno Miguel e Jesus Dos Santos Fabio Alberto, di una falsa "comunicazione di avvio del procedimento di iscrizione anagrafica" dei soggetti appena indicati;

MARCO CASTELLANI, presidente della ASD Futsal Sassuolo, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma, che in relazione a quanto previsto dagli artt. 40 quater, comma 1.2, e 40 quinquies, comma 1.2, delle NOIF, per aver consentito e/o effettuato, o comunque non impedito, la trasmissione agli Organi competenti FIGC, unitamente alla relativa richiesta di tesseramento del Sig. Vieira Sousa Miguel Alexandre, di una falsa "comunicazione di avvio del procedimento di iscrizione anagrafica" del soggetto sopra indicato; in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 1, comma 2, e art. 18, comma 1, del Regolamento Agenti Sportivi della FIGC per essersi avvalso dell'attività di assistenza ed intermediazione del sig. Bianchi Maurizio finalizzata al tesseramento del Sig. Vieira Sousa Miguel Alexandre per la società ASD Futsal Sassuolo nella stagione sportiva 21-22 nonostante si trattasse del tesseramento di un calciatore dilettante e senza verificare che lo stesso Bianchi (e la società N&M Futsal Agency) fosse regolarmente iscritto nel Registro degli Agenti FIGC o CONI;

A.S.D. FUTSAL TERNANA, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per i comportamenti posti in essere dai Sig.ri Palombi Luca, Carpinelli Michele e Amarchande Ribeiro Tiago Miguel così come descritti nei precedenti capi di incolpazione;

A.S.D. ATLANTE GROSSETO, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per i comportamenti posti in essere dai Sig.ri Tonelli Iacopo, Goncalves Dos Santos Bruno Miguel e Jesus Dos Santos Fabio Alberto così come descritti nei precedenti capi di incolpazione;

A.S.D. FUTSAL SASSUOLO, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per i comportamenti posti in essere dai Sig.ri Castellani Marco e Vieira Sousa Miguel

Alexandre così come descritti nei precedenti capi di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Luca PALOMBI in proprio e, in qualità di Presidente e legale rappresentante, per conto della società A.S.D. FUTSAL TERNANA, dal Sig. Michele CARPINELLI, dal Sig. Iacopo TONELLI in proprio e, in qualità di Presidente e legale rappresentante, per conto della società A.S.D. ATLANTE GROSSETO, e dal Sig. Marco CASTELLANI in proprio e, in qualità di Presidente e legale rappresentante, per conto della società A.S.D. FUTSAL SASSUOLO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Luca PALOMBI, di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Michele CARPINELLI, di € 450,00 (quattrocentocinquanta/00) di ammenda per la società A.S.D. FUTSAL TERNANA, di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Iacopo TONELLI, di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società A.S.D. ATLANTE GROSSETO, di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Marco CASTELLANI e di € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda per la società A.S.D. FUTSAL SASSUOLO;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 9 GIUGNO 2022

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 289/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 418 pfi 21/22 adottato nei confronti dei Sig.ri Matteo FANTON, Tommaso ROSSI, Marius GRAVIL, Carlo Giovanni SARTI, Ivo SEGAFREDO, Fabio TRONCHETTI, Michele PISCOPO JUNIOR, David Mihai GRAVIL e della società U.S. TORRE, avente ad oggetto la seguente condotta:

MATTEO FANTON, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società US Arcella Padova ASD, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma sia in relazione a quanto previsto dall'art. 39, comma 1, lettera g, del Regolamento del Settore Tecnico, per avere lo stesso, nonostante fosse privo della necessaria qualifica rilasciata dal Settore Tecnico, svolto l'attività di allenatore per la società US Torre in occasione dei seguenti incontri del Torneo Esordienti misti: Real Tremignon – Torre del 2.10.2021, Torre – United Borgoriccocampetra del 9.10.2021, Indomita Vigodarzere - Torre del 23.10.21, Torre – Calcio Padova Femminile del 6.11.2021, Vigontina San Paolo – Torre del 13.11.2021, Torre – Lions Villanova del 20.11.2021, Torre – Pionca dell'1.12.2021 e Torre – Union Dese del 4.12.2021; nonché per aver percepito dalla società l'importo di € 250,00 a titolo di rimborso spese per tale attività;

TOMMASO ROSSI, all'epoca dei fatti Dirigente Accompagnatore tesserato per la Società US Torre, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dagli artt. 61, commi 1 e 5, e 39 delle N.O.I.F, per avere lo stesso, in qualità di dirigente accompagnatore ufficiale della società US Torre, inserito nelle distinte di gara relative agli incontri Torre – Pionca dell'1.12.2021 e Torre – Union Dese del 4.12.2021, valevoli per il Torneo Esordienti misti, il nominativo ed il numero di tessera dal calciatore sig. Filippo Gardin, nonostante lo stesso non partecipasse alle gare ed al suo posto fosse schierato il calciatore sig. David Mihai Gavril, privo di tesseramento;

MARIUS GRAVIL, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore tesserato per la società US Torre, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli artt. 61, commi 1 e 5, e 39 delle N.O.I.F, per avere lo stesso, in qualità di dirigente accompagnatore ufficiale della società US Torre, inserito nella distinta di gara relativa all'incontro Torre – United Borgoriccocampetra del 9.10.2021 valevole per il Torneo Esordienti misti, il nominativo ed il numero di tessera dal calciatore sig. Filippo Gardin, nonostante lo stesso non partecipasse alle gare ed al suo posto fosse schierato il sig. David Mihai Gavril, privo di tesseramento e figlio dello stesso sig. Gravil Marius;

CARLO GIOVANNI SARTI, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società SSDARL Unione Cadoneghe, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 39, comma 1 lettera g, del Regolamento del Settore Tecnico, per avere lo stesso, nonostante fosse privo della necessaria qualifica rilasciata dal Settore Tecnico, svolto l'attività di allenatore per la società US Torre in occasione di quattro degli incontri del Torneo Esordienti misti, svoltosi dal 2.10.2021 al 4.12.2021, come dallo stesso calciatore dichiarato in sede di audizione al collaboratore della Procura Federale, nonché per aver percepito dalla società l'importo di € 180,00 a titolo di rimborso spese per tale attività;

IVO SEGAFREDO, all'epoca dei fatti dirigente responsabile del settore giovanile della società US Torre, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 43, commi da 1 a 3, delle N.O.I.F, per aver consentito e/o comunque non impedito quanto segue:

a. al calciatore sig. Mattia Mazzaro, nonostante fosse privo della certificazione medica attestante l'idoneità all'attività sportiva, di partecipare alle seguenti gare del Torneo Esordienti misti: Real Tremignon – Torre del 2.10.2021, Torre – United Borgoriccocampetra del 9.10.2021 ed Indomita Vigodarzere - Torre del 23.10.21;

b. al calciatore sig. David Mihai Grivil, nonostante fosse in possesso di un certificato di tipo non agonistico datato 29.9.2021 - non valido per lo svolgimento dell'attività poiché all'epoca dei fatti l'atleta aveva già compiuto i dodici anni - di partecipare ai seguenti incontri del Torneo Esordienti misti: Real Tremignon – Torre del 2.10.2021, Torre – United Borgoriccocampetra del 9.10.2021, Indomita Vigodarzere - Torre del 23.10.2021, Torre – Calcio Padova Femminile del 6.11.2021, Vigontina San Paolo – Torre del 13.11.2021, Torre – Lions Villanova del 20.11.2021, Torre – Pionca del 1.12.2021 e Torre – Union Dese del 4.12.2021;

c. al calciatore sig. Michele Piscopo Junior, nonostante fosse in possesso di un di idoneità all'attività agonistica datato 13.9.2021 con validità di un solo mese, di partecipare ai seguenti incontri del Torneo Esordienti misti: Indomita Vigodarzere - Torre del 23.10.21, Torre – Calcio Padova Femminile del 6.11.2021, Vigontina San Paolo – Torre del 13.11.2021, Torre – Lions Villanova del 20.11.2021, Torre – Pionca dell'1.12.2021 e Torre – Union Dese del 4.12.2021; nonché per avere consentito allo stesso calciatore, sempre in assenza del certificato di idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva, di partecipare alle seguenti otto gare del girone A del campionato Giovanissimi Under 15 Provinciali: ASD Ambrosiana Trebaseleghe - Torre del 17.10. 2021, Torre - Fratte Rondinelle del 24.10. 2021, ASD Valsugana Calco - Torre del 7.11.2021, Torre - US Ardisci e Spera del 14.11.2021, ASD Lions Villanova - Torre del 21.11.2021, ASD Union Dese - Torre del 5.12.2021, Torre - ASD Real Tremignon dell'8.122021 ed ASD Limena - Torre del 12.12.2021; in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto e statuito dagli artt. 61, commi 1 e 5, e 39 delle N.O.I.F, per aver sottoscritto, in qualità di dirigente accompagnatore ufficiale della società US

Torre, la distinta di gara relativa all'incontro Real Tremignon – Torre del 2.10.2021, valevole per il Torneo Esordienti misti, nella quale è stato impiegato in posizione irregolare ed utilizzando il nominativo di altro calciatore il sig. David Mihai Gavril; in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 39, comma 1, lettera g, del Regolamento del Settore Tecnico e dall'art. 38, comma 1, delle NOIF, per aver consentito, e/o comunque non impedito, che il calciatore sig. Fanton Matteo, all'epoca dei fatti tesserato in prestito per la società US Arcella Padova ASD, sebbene privo della qualifica rilasciata dal Settore Tecnico, di svolgere l'attività di allenatore delle squadre schierate dalla società US Torre in occasione delle seguenti gare del Torneo Esordienti misti: Real Tremignon – Torre del 2.10.2021, Torre – United Borgoriccocampetra del 9.10.2021, Indomita Vigodarzere - Torre del 23.10.21, Torre – Calcio Padova Femminile del 6.11.2021, Vigontina San Paolo – Torre del 13.11.2021, Torre – Lions Villanova del 20.11.2021, Torre – Pionca del 1.12.2021, Torre – Union Dese del 4.12.2021; in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 39, comma 1 lettera g, del Regolamento del Settore Tecnico e dall'art. 38, comma 1, delle NOIF, per aver consentito, e/o comunque non impedito, che il calciatore sig. Sarti Carlo Giovanni, all'epoca dei fatti tesserato per la società società S.S.D. a r.l. Unione Cadoneghe, sebbene privo della qualifica rilasciata dal Settore Tecnico, di svolgere l'attività di allenatore delle squadre schierate dalla società US Torre in occasione di quattro gare del Torneo Esordienti misti svoltosi dal 2.10 al 4.12.2021; nonché ancora per aver effettuato un bonifico di euro 180,00 in favore del sig. Carlo Giovanni Sarti a titolo di rimborso spese per l'attività di tecnico prestata, come da quest'ultimo dichiarato in sede di audizione da parte della Procura Federale; in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 43, comma 1, delle NOIF e dal Protocollo Sanitario FIGC del 4.8.2021 pubblicato con Comunicato Ufficiale n. 16 e successiva integrazione al Protocollo del 10.8.2021, nonché da quanto previsto dal Comunicato Ufficiale n. 78/A FIGC dell'1 settembre 2020 in caso di “Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari”, per non aver provveduto a far rispettare o comunque, per non aver vigilato sul rispetto delle norme sopra richiamate in materia di controlli sanitari, che richiedevano un'autocertificazione attestante il buono stato di salute e l'assenza di contatti stretti con persone affette da Covid, per la quasi totalità dei calciatori partecipanti al Torneo Esordienti misti, svoltosi dal 2.10.2021 al 4.12.2021; in violazione dell'art. 22, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per non essersi presentato, senza addurre alcun motivo ostativo, al Collaboratore della Procura Federale per essere ascoltato, sebbene ritualmente convocato per le date 18.2.2022 e 21.2.2022, impedendo in tal modo agli Organi di Giustizia Sportiva di acquisire elementi utili ai fini dell'accertamento dei fatti oggetto del procedimento;

FABIO TRONCHETTI, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società US Torre, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto

previsto dall'art. 43, commi da 1 a 3, delle N.O.I.F, per aver consentito e/o comunque non impedito quanto segue:

a. al calciatore sig. Mattia Mazzaro, nonostante fosse privo della certificazione medica attestante l'idoneità all'attività sportiva, di partecipare ai seguenti incontri del Torneo Esordienti misti: Real Tremignon – Torre del 2.10.2021, Torre – United Borgoriccocampetra del 9.10.2021 ed Indomita Vigodarzere - Torre del 23.10.21;

b. al calciatore sig. David Mihai Grivil, nonostante fosse in possesso di un certificato di idoneità all'attività non agonistica datato 29.9.2021 - non valido ai fini dello svolgimento dell'attività poiché all'epoca dei fatti l'atleta aveva già compiuto i dodici anni - di partecipare ai seguenti incontri del Torneo Esordienti misti: Real Tremignon – Torre del 2.10.2021, Torre – United Borgoriccocampetra del 9.10.2021, Indomita Vigodarzere - Torre del 23.10.21, Torre – Calcio Padova Femminile del 6.11.2021, Vigontina San Paolo – Torre del 13.11.2021, Torre – Lions Villanova del 20.11.2021, Torre – Pionca del 1.12.2021 e Torre – Union Dese del 4.12.2021;

c. al calciatore sig. Michele Piscopo Junior, nonostante lo stesso fosse in possesso di un certificato datato 13.9.2021 e valido un solo mese, di partecipare ai seguenti incontri del Torneo Esordienti misti: Indomita Vigodarzere - Torre del 23.10.21, Torre – Calcio Padova Femminile del 6.11.2021, Vigontina San Paolo – Torre del 13.11.2021, Torre – Lions Villanova del 20.11.2021, Torre – Pionca dell'1.12.2021 e Torre – Union Dese del 4.12.2021; nonché per avere consentito allo stesso calciatore, sempre in assenza del certificato di idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva, di partecipare alle seguenti otto gare del girone A del campionato Giovanissimi Under 15 Provinciali: ASD Ambrosiana Trebaseleghe - Torre del 17.10. 2021, Torre - Fratte Rondinelle del 24.10. 2021, ASD Valsugana Calco - Torre del 7.11.2021, Torre - US Ardisci e Spera del 14.11.2021, ASD Lions Villanova - Torre del 21.11.2021, ASD Union Dese - Torre del 5.12.2021, Torre - ASD Real Tremignon del 8.122021 ed ASD Limena - Torre del 12.12.2021; in violazione degli artt. art. 4, comma 1, e 32, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva, nonché dell'art. 39 delle N.O.I.F, per aver consentito, e comunque non impedito, l'utilizzo del calciatore sig. David Mihai Grivil, sebbene lo stesso non fosse tesserato per la società US Torre inserendo a tal fine in maniera non veridica in distinta il nome del calciatore sig. Filippo Gardin, in occasione delle seguenti gare del Torneo Esordienti misti: Real Tremignon – Torre del 2.10.2021, Torre – United Borgoriccocampetra del 9.10.2021, Indomita Vigodarzere - Torre del 23.10.21, Torre – Calcio Padova Femminile del 6.11.2021, Vigontina San Paolo – Torre del 13.11.2021, Torre – Lions Villanova del 20.11.2021, Torre – Pionca dell'1.12.2021, Torre – Union Dese del 4.12.2021; in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 39, comma 1 lettera g, del Regolamento del Settore Tecnico e dall'art. 38, comma 1, delle NOIF, per aver consentito, e/o comunque non impedito, che il calciatore sig. Fanton Matteo, all'epoca dei fatti tesserato in prestito per la società US Arcella Padova ASD, sebbene privo della qualifica rilasciata dal Settore Tecnico, di svolgere l'attività di allenatore delle squadre schierate dalla società US Torre in occasione delle seguenti gare del Torneo Esordienti misti: Real Tremignon – Torre del 2.10.2021, Torre – United Borgoriccocampetra del 9.10.2021, Indomita

Vigodarzere - Torre del 23.10.21, Torre – Calcio Padova Femminile del 6.11.2021, Vigontina San Paolo – Torre del 13.11.2021, Torre – Lions Villanova del 20.11.2021, Torre – Pionca del 1.12.2021, Torre – Union Dese del 4.12.2021; in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 39, comma 1 lettera g, del Regolamento del Settore Tecnico e dall'art. 38, comma 1, delle NOIF, per aver consentito, e/o comunque non impedito, che il calciatore sig. Sarti Carlo Giovanni, all'epoca dei fatti tesserato per la società società S.S.D. a r.l. Unione Cadoneghe, sebbene privo della qualifica rilasciata dal Settore Tecnico, di svolgere l'attività di allenatore delle squadre schierate dalla società US Torre in occasione di quattro gare del Torneo Esordienti misti svoltosi dal 2.10 al 4.12.2021; in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 43, comma 1, delle NOIF e dal Protocollo Sanitario FIGC del 4.8.2021 pubblicato con C.U. n. 16 e successiva integrazione al Protocollo del 10.8.2021, nonché da quanto previsto dal Comunicato Ufficiale n. 78/A FIGC dell'1 settembre 2020 in caso di "Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari", per non aver provveduto a far rispettare o comunque per non aver vigilato sul rispetto delle norme in materia di controlli sanitari, che richiedevano un'autocertificazione attestante il buono stato di salute e l'assenza di contatti stretti con persone affette da Covid per la quasi totalità dei calciatori partecipanti al Torneo Esordienti misti, svoltosi dal 2.10.2021 al 4.12.2021;

MICHELE PISCOPO JUNIOR, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società US Torre, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 43, commi da 1 a 3, delle N.O.I.F, per avere lo stesso, nonostante fosse in possesso di un certificato di idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva datato 13.9.2021 con validità di un solo mese, partecipato ai seguenti incontri del Torneo Esordienti misti: Indomita Vigodarzere - Torre del 23.10.21, Torre – Calcio Padova Femminile del 6.11.2021, Vigontina San Paolo – Torre del 13.11.2021, Torre – Lions Villanova del 20.11.2021, Torre – Pionca del 1.12.2021 e Torre – Union Dese del 4.12.2021; lo stesso calciatore, inoltre, nonostante quanto appena specificato ha partecipato anche alle seguenti otto gare del girone A del Campionato Giovanissimi Under 15 provinciali: ASD Ambrosiana Trebaseleghe - Torre del 17.10. 2021, Torre - Fratte Rondinelle del 24.10. 2021, ASD Valsugana Calco - Torre del 7.11.2021, Torre - US Ardisci e Spera del 14.11.2021, ASD Lions Villanova - Torre del 21.11. 2021, ASD Union Dese - Torre del 5.12.2021, Torre - ASD Real Tremignon del 8.12.2021 ed ASD Limena - Torre del 12.12.2021;

DAVID MIHAI GRAVIL, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato che svolgeva attività all'interno e nell'interesse delle società US Torre e comunque rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 43, commi da 1 a 3, delle N.O.I.F., per avere lo stesso, nonostante fosse in possesso di un certificato di idoneità allo svolgimento di attività sportiva non agonistica

datato 29.9.2021 - non più valido poiché all'epoca dei fatti aveva già compiuto i dodici anni - partecipato ai seguenti incontri del Torneo Esordienti misti: Real Tremignon – Torre del 2.10.2021, Torre – United Borgoriccocampetra del 9.10.2021, Indomita Vigodarzere - Torre del 23.10.21, Torre – Calcio Padova Femminile del 6.11.2021, Vigontina San Paolo – Torre del 13.11.2021, Torre – Lions Villanova del 20.11.2021, Torre – Pionca dell'1.12.2021 e Torre – Union Dese del 4.12.2021; in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportivo, nonché dell'art. 39 delle N.O.I.F., per avere lo stesso partecipato, nella file della squadra schierata dalla società U.S. Torre, ai seguenti incontri senza averne titolo, perché non tesserato, ed utilizzando il nome ed il numero di tessera del calciatore sig. Filippo Gardin inserito formalmente in distinta: Real Tremignon – Torre del 2.10.2021, Torre – United Borgoriccocampetra del 9.10.2021, Indomita Vigodarzere - Torre del 23.10.21, Torre – Calcio Padova Femminile del 6.11.2021, Vigontina San Paolo – Torre del 13.11.2021, Torre – Lions Villanova del 20.11.2021, Torre – Pionca dell'1.12.2021 e Torre – Union Dese del 4.12.2021;

U.S. TORRE, per responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti avvisati al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse è stata espletata l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Fabio TRONCHETTI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società U.S. TORRE, e dai Sig.ri Matteo FANTON, Tommaso ROSSI, Marius GRAVIL, Carlo Giovanni SARTI, Ivo SEGAFREDO, Michele PISCOPO JUNIOR, David Mihai GRAVIL;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 45 (quarantacinque) giorni di squalifica per il Sig. Carlo Giovanni SARTI, di 5 (cinque) mesi di inibizione per il Sig. Fabio TRONCHETTI, di 6 (sei) mesi di inibizione per il Sig. Ivo SEGAFREDO, di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Marius GRAVIL, di 4 (quattro) giornate di squalifica da scontarsi al momento di un futuro tesseramento per il Sig. David Mihai GRAVIL, di 45 (quarantacinque) giorni di squalifica per il Sig. Matteo FANTON, di 3 (tre) giornate di squalifica per il Sig. Michele PISCOPO JUNIOR, di 30 (trenta) giorni di inibizione per il Sig. Tommaso ROSSI e di € 1000,00 (mille/00) di ammenda e di punti 2 (due) di penalizzazione in classifica da scontarsi nel prossimo torneo esordienti e di punti 1 (uno) di penalizzazione in classifica da scontarsi nel prossimo campionato Under 15 provinciale per la società U.S. TORRE;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 9 GIUGNO 2022

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 290/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 649 pfi 21/22 adottato nei confronti del Sig. Andrea MARCANTONINI avente oggetto la seguente condotta:

ANDREA MARCANTONINI, vice presidente della società F.C.D. Real Virtus all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 23, comma.1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, in sede di commento della gara tra la FCD Real Virtus e la ASD Valfabbrica 1916 disputata il 1.4.2022 del campionato di Prima categoria del Comitato Regionale Umbria, leso l'onore, il prestigio, il decoro e la credibilità propri del presidente e degli Organi direttivi della LND, nonché e per l'effetto, anche quelli propri della Federazione FIGC nel suo complesso intesa, con dichiarazioni rese sulla propria pagina personale del social network Facebook in data 11 aprile 2022;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Andrea MARCANTONINI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Andrea MARCANTONINI;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 9 GIUGNO 2022

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 291/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 292 pf 21/22 adottato nei confronti dei Sig.ri Matteo CORRADINI, Marcellino PESENATO, Matteo SAORIN, Eleonora ZAMBONI, e delle società VIRTUS VERONA SRL, VIRTUS SOCCER ASD e ASDPOL VIRTUS, avente oggetto la seguente condotta:

MATTEO CORRADINI, all'epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Virtus Soccer, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 19, comma 1, dello Statuto della F.I.G.C., per aver contribuito all'immissione nel sistema economico federale di somme provenienti da reato emettendo fatture nei confronti della Virtus Vecomp e così ricevendo in pagamento le predette somme;

MARCELLINO PESENATO, all'epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Polisportiva Virtus ASD, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 19, comma 1, dello Statuto della F.I.G.C., per aver contribuito all'immissione nel sistema economico federale di somme provenienti da reato emettendo fatture nei confronti della Virtus Vecomp e così ricevendo in pagamento le predette somme. In violazione, altresì, dell'art. 22, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per non essersi presentato senza giustificato motivo innanzi ai collaboratori della Procura Federale, per essere ascoltato, a seguito di rituale convocazione per le date del 7-11-17 febbraio 2022;

MATTEO SAORIN, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Polisportiva Virtus ASD, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 19, comma 1, dello Statuto della F.I.G.C., per aver contribuito all'immissione nel sistema economico federale di somme provenienti da reato emettendo fatture nei confronti della Virtus Vecomp e così ricevendo in pagamento le predette somme;

ELEONORA ZAMBONI, all'epoca dei fatti dirigente della società Virtusvecomp Verona, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 19 dello Statuto della F.I.G.C., per aver operato sui conti correnti della società Virtusvecomp Verona sui quali confluivano le ingenti somme illegittimamente percepite in forza dell'aggiudicazione dei bandi della Prefettura di Verona per l'accoglienza di cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale prelevando ingenti somme di denaro contante in parte immesse nel sistema economico federale sia nella gestione dell'attività sportiva della società Virtusvecomp Verona srl sia per l'attività sportiva delle associazioni Virtus Soccer e

Polisportiva Virtus. In violazione, altresì, dell'art. 22, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per non essersi presentata senza giustificato motivo innanzi ai collaboratori della Procura Federale, per essere ascoltata, a seguito di rituale convocazione per la data del 12 gennaio 2022;

VIRTUS VERONA SRL, titolo di responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e comportamenti posti in essere dai propri tesserati, anche in via solidale e quale successore universale della S.S.D. VIRTUS VECOMP;

VIRTUS SOCCER ASD, titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e comportamenti posti in essere dal sig. Matteo Corradini, così come riportati nei precedenti capi di incolpazione;

ASDPOL VIRTUS, titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e comportamenti posti in essere dai sigg. Matteo Saorin e Marcellino Pesenato, così come riportati nei precedenti capi di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Matteo CORRADINI, Marcellino PESENATO e Matteo SAORIN in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASDPOL VIRTUS, dalla Sig.ra Eleonora ZAMBONI, dalla Sig.ra Anastasia Luna, in qualità di legale rappresentante, per conto della società VIRTUS SOCCER ASD, e dal Sig. Vittorio DE PAOLIS FOGLIETTA, in qualità di legale rappresentante, per conto della società VIRTUS VERONA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 6 (sei) mesi di inibizione per il Sig. Matteo CORRADINI, di 6 (sei) mesi di inibizione per il Sig. Marcellino PESENATO, di 6 (sei) mesi di inibizione per il Sig. Matteo SAORIN, di 6 (sei) mesi di inibizione per la Sig.ra Eleonora ZAMBONI, di € 7.500,00 (settemilacinquecento/00) di ammenda per la società VIRTUS SOCCER ASD, di € 7.500,00 (settemilacinquecento/00) di ammenda per la società ASDPOL VIRTUS, e di € 20.000,00 (ventimila/00) di ammenda per la società VIRTUS VERONA SRL;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 10 GIUGNO 2022

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 292/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 422 pf 21/22 adottato nei confronti del Sig. Pietro ACCARDI e della società EMPOLI F.B.C. S.p.A. avente oggetto la seguente condotta:

PIETRO ACCARDI, direttore sportivo con delega di firma e autorizzato a rappresentare la società Empoli FBC SPA all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma, che in relazione a quanto previsto dall'art. 21, comma 12, del Regolamento degli Agenti Sportivi della FIGC, per aver sottoscritto con l'agente sportivo il sig. Andrea Bagnoli un contratto di mandato e rappresentanza in data 31 agosto 2021, depositato presso la Commissione Federale Agenti Sportivi il 9 settembre 2021, relativo al trasferimento delle prestazioni sportive di un calciatore minore di età, ovvero il sig. Andrea Pignataro (nato il 19 settembre 2006), con la previsione di un compenso;

EMPOLI F.B.C. S.p.A., per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per i comportamenti posti in essere dal sig. Pietro Accardi così come descritti nel precedente capo di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Pietro ACCARDI, e dal Sig. Francesco GHELFI, in qualità di legale rappresentante, per conto della società EMPOLI F.B.C. S.p.A.;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di € 9.000,00 (novemila/00) di ammenda per il Sig. Pietro ACCARDI e di € 2.000,00 (duemila/00) di ammenda per la società EMPOLI F.B.C. S.p.A.;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 10 GIUGNO 2022

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 293/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 57 pf 21/22 adottato nei confronti del Sig. Andrea SANCISCI avente oggetto la seguente condotta:

ANDREA SANCISCI, in violazione dell'art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 33, comma 1, e all'art. 37, comma 1 del Regolamento Settore Tecnico, e all'art. 38, comma 1 delle N.O.I.F., per aver svolto, durante la stagione 2019-2020, l'attività di allenatore presso la società Polisportiva Garden srl SSD, nonostante non fosse in regola con il tesseramento relativo alla stagione in corso;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Andrea SANCISCI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 4 (quattro) mesi di squalifica per il Sig. Andrea SANCISCI;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 10 GIUGNO 2022

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 294/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 452 pf 21/22 adottato nei confronti dei Sig.ri Aldo ROSELLI, Paolino BRINDICCI, Francesco BRUNO, Ciro DI MATTEO e della società FIDELIS ANDRIA 2018 SRL, avente ad oggetto la seguente condotta:

ALDO ROSELLI, Presidente del C.d.A. e Legale Rappresentante tesserato per la società Fidelis Andria 2018 S.r.l all'epoca dei fatti,, in violazione dell'art. dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell'art. 44 comma 1, delle N.O.I.F., e delle "Indicazioni generali per la pianificazione, organizzazione e gestione della stagione sportiva 2021/2022" del 10 gennaio 2022, e di quanto previsto dal C.U. 36/A del 28/07/2021 in caso di "Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari", del C.U. 42/A del 30/07/21 sull'uso obbligatorio delle certificazioni verdi Covid-19 e anche dei "Chiarimenti alle indicazioni generali FIGC per la stagione sportiva 2021/2022 finalizzate al contenimento dell'emergenza pandemica da Covid-19" del 19/08/21, per non aver vigilato sul rispetto delle norme sopra richiamate in materia di controlli sanitari;

PAOLINO BRINDICCI, Responsabile Sanitario tesserato per la società Fidelis Andria 2018 S.r.l. all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell'art. 44, comma 2, delle N.O.I.F., e delle "Indicazioni generali per la pianificazione, organizzazione e gestione della stagione sportiva 2021/2022" del 10 gennaio 2022, e di quanto previsto dal C.U. 36/A del 28/07/2021, in caso di "Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari", del C.U. 42/A del 30/07/21 sull'uso obbligatorio delle certificazioni verdi Covid-19 e anche dei "Chiarimenti alle indicazioni generali FIGC per la stagione sportiva 2021/2022 finalizzate al contenimento dell'emergenza pandemica da Covid-19" del 19/08/21;

FRANCESCO BRUNO, Medico Sociale tesserato, all'epoca dei fatti, per la società Fidelis Andria 2018 S.r.l., ed il sig. CIRO DI MATTEO, Medico Sociale tesserato, all'epoca dei fatti, per la società Fidelis Andria 2018 S.r.l., ciascuno per quanto di rispettiva competenza e/o, comunque, in concorso tra loro, in violazione dell'art. dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell'art. 44, comma 2, delle N.O.I.F. e delle "Indicazioni generali per la pianificazione, organizzazione e gestione della stagione sportiva 2021/2022" del 10 gennaio 2022, e di quanto previsto dal C.U. 36/A del 28/07/2021 in caso di "Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari", del C.U. 42/A del 30/07/21 sull'uso obbligatorio delle certificazioni verdi Covid-19 e anche dei "Chiarimenti alle indicazioni generali FIGC per la stagione sportiva 2021/2022 finalizzate al contenimento dell'emergenza pandemica da Covid-19" del 19/08/21;

FIDELIS ANDRIA 2018 SRL, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché, per responsabilità propria in relazione agli obblighi previsti dal C.U. n° 36/A del 28/07/2021;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Paolino BRINDICCI, Francesco BRUNO, Ciro DI MATTEO, e dal Sig. Aldo ROSELLI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società FIDELIS ANDRIA 2018 SRL;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di € 920,00 (novecentoventi/00) di ammenda per il Sig. Aldo ROSELLI, di € 205,00 (duecentocinque/00) di ammenda per il Sig. Francesco BRUNO, di € 510,00 (cinquecentodieci/00) di ammenda per il Sig. Paolino BRINDICCI, di € 205,00 (duecentocinque/00) di ammenda per il Sig. Ciro DI MATTEO e di € 1.225,00 (milleduecento venticinque/00) di ammenda per la società FIDELIS ANDRIA 2018 SRL;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 10 GIUGNO 2022

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 295/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 284 pf 21/22 adottato nei confronti della Sig.ra Gabriella KOTA, dei Sig.ri Ermanno FERRARO e Corrado MELIS, e delle società ASD VIS FONDI e MEDITERRANEA CALCIO A 5 avente oggetto la seguente condotta:

ERMANNIO FERRARO, presidente della ASD Vis Fondi, in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell'obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dagli artt. 40 quater, commi 1.1 e 1.2, e 40 quinquies, commi 1.1 e 1.2, delle NOIF, per aver consentito e/o effettuato, o comunque non impedito, la trasmissione agli Organi competenti FIGC, unitamente alla relativa richiesta di tesseramento delle Sig.re Kota Gabriella, Pinheiro Ventura Bruna Isabel, Ashikaga Chiharu, di una falsa "comunicazione di avvio del procedimento di iscrizione anagrafica" delle calciatrici appena indicate. In violazione, altresì, dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell'obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 1, comma 2, e art. 18, comma 1, del Regolamento Agenti Sportivi della FIGC, per essersi avvalso dell'attività di assistenza ed intermediazione del sig. Bianchi Maurizio finalizzata al tesseramento della Sig.ra Pinheiro Ventura Bruna Isabel per la società ASD Vis Fondi nella stagione sportiva 19-20, nonostante si trattasse del tesseramento di una calciatrice dilettante e senza verificare che lo stesso Bianchi (e la società N&M Futsal Agency) fosse regolarmente iscritto nel Registro degli Agenti FIGC o CONI;

GABRIELLA KOTA, in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell'obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dagli artt. 40 quater, comma 1.2, e 40 quinquies, comma 1.2, delle NOIF, per aver fornito alla società ASD Vis Fondi una falsa "comunicazione di avvio del procedimento di iscrizione anagrafica" e aver consentito, o comunque non impedito, alla suddetta società la trasmissione della stessa comunicazione, unitamente alla relativa richiesta di tesseramento per la stagione sportiva 19-20, agli Organi competenti FIGC;

CORRADO MELIS, presidente della ASD Mediterranea Calcio C5, in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell'obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 1, comma 2, e art. 18, comma 1, del Regolamento Agenti Sportivi della FIGC, per essersi avvalso dell'attività di assistenza ed intermediazione del sig. Bianchi Maurizio finalizzata al tesseramento della Sig.ra Pinheiro Ventura Bruna Isabel per la società ASD Mediterranea Calcio C5 nella stagione sportiva 21-22 – assistenza certificata anche dalla corresponsione dell'importo di 1.350 euro a favore dello stesso Bianchi - nonostante si trattasse del tesseramento di una calciatrice dilettante e senza verificare che lo stesso Bianchi (e la società N&M Futsal Agency) fosse regolarmente iscritto nel Registro degli Agenti FIGC o CONI;

ASD VIS FONDI, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per i comportamenti ascritti al proprio legale rappresentante;

ASD MEDITERRANEA CALCIO A 5, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per i comportamenti ascritti al proprio legale rappresentante;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dalla Sig.ra Gabriella KOTA, e dai Sig.ri Ermanno FERRARO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD VIS FONDI, e Corrado MELIS in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD MEDITERRANEA CALCIO A 5;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 4 (quattro) giornate di squalifica per la Sig.ra Gabriella KOTA, di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Ermanno FERRARO, di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Corrado MELIS, di € 750,00 (settecentocinquanta) di ammenda per la società ASD VIS FONDI, e di € 300,00 (trecento) di ammenda per la società ASD MEDITERRANEA CALCIO A 5;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 10 GIUGNO 2022

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 296/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 311 pf 21/22 adottato nei confronti del Sig. Pasquale CAPUTO, e della società A.S.D. REAL CASAREA avente oggetto la seguente condotta:

PASQUALE CAPUTO, all'epoca dei fatti Segretario della Società ASD Real Casarea e svolgendo in concreto, pur essendo venuta meno tale figura dall'ottobre 2019, la funzione di collaboratore organizzativo CFT di Casalnuovo di Napoli, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dalle indicazioni del Settore Giovanile Scolastico Nazionale relativamente alle procedure di funzionamento dei Centri Federali Territoriali, nello specifico omettendo di effettuare, a decorrere dalla stagione sportiva 2020 – 2021 sino alla data del Novembre 2021, le attività proprie di un Centro Federale Territoriale e cioè visite tecniche, visione gara e attività AST (Area Sviluppo Territoriale), direttamente presso le strutture delle società coinvolte e prediligendo l'effettuazione dell'attività AST in presenza presso la Società Real Casarea, presso la cui struttura il CFT di Casalnuovo di Napoli era ospitato, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva avendo percepito, a decorrere dal mese di ottobre 2019 sino al dicembre del 2021, delle diarie da rimborso non dovute dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio continuando, in concreto, a prestare la propria opera di collaborazione con il CFT di Casalnuovo seppur in presenza della venuta meno, a livello nazionale, della predetta figura;

A.S.D. REAL CASAREA, per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e comportamenti posti in essere dal Sig. Pasquale Caputo, così come riportati nei precedenti capi di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Pasquale CAPUTO, e dal Sig. Antonio TANUCCI, in qualità di Presidente per conto della società A.S.D. REAL CASAREA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Pasquale CAPUTO, e di € 1.250,00 (milleduecentocinquanta/00) di ammenda per la società A.S.D. REAL CASAREA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 10 GIUGNO 2022

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 297/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 430 pf 21/22 adottato nei confronti del Sig. Paolo TAGLIAVENTO e della società TERNANA CALCIO SPA avente oggetto la seguente condotta:

PAOLO TAGLIAVENTO, vicepresidente con delega di firma e autorizzato a rappresentare la società Ternana Calcio SPA, per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell'obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 21, comma 12, del Regolamento degli Agenti Sportivi della FIGC per aver sottoscritto con l'agente sportivo il sig. Guglielmo Arciello un contratto di mandato e rappresentanza in data 14 settembre 2021, depositato presso la Commissione Federale Agenti Sportivi il 27 settembre 2021, relativo alla conclusione, rinnovo o risoluzione di un contratto di prestazione sportiva professionistica per un calciatore minore di età, ovvero il sig. Umberto De Luca (nato il 30 marzo 2004), con la previsione di un compenso;

TERNANA CALCIO SPA, per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per i comportamenti posti in essere dal sig. Paolo Tagliavento così come sopra descritti;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Paolo TAGLIAVENTO e, per il tramite del proprio legale rappresentante, dalla società TERNANA CALCIO SPA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di € 3.700,00 (tremilasettecento) di ammenda per il Sig. Paolo TAGLIAVENTO, e di € 2.300,00 (duemila trecento) di ammenda per la società TERNANA CALCIO SPA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 10 GIUGNO 2022

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 298/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 284 pf 21/22 adottato nei confronti dei Sig.ri Mauro CARDINALE, Gianmattia INGUSCIO, Giovanni STIFANI, e della società A.S.D. Aradeo, avente ad oggetto la seguente condotta:

MAURO CARDINALE, Amministratore Delegato della A.S.D. ARADEO all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dagli artt. 40 quater, comma 1.2, e 40 quinquies, comma 1.2 delle NOIF, per aver consentito e/o effettuato, o comunque non impedito, la trasmissione agli Organi competenti FIGC, unitamente alla relativa richiesta di tesseramento dei Sig.ri Taborda Da Silva Joao Pedro, Sarmento De Lacerda Daniel Emanuel e Bothelo Da Silva Oliveira Atilio Felipe, di una falsa "comunicazione di avvio del procedimento di iscrizione anagrafica" dei soggetti sopra indicati;

GIANMATTIA INGUSCIO, Direttore Generale della A.S.D. ARADEO all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dagli artt. 40 quater, comma 1.2, e 40 quinquies, comma 1.2, delle NOIF, per aver consentito e/o effettuato, o comunque non impedito, la trasmissione agli Organi competenti FIGC, unitamente alla relativa richiesta di tesseramento dei Sig.ri Taborda Da Silva Joao Pedro, Sarmento De Lacerda Daniel Emanuel e Bothelo Da Silva Oliveira Atilio Felipe, di una falsa "comunicazione di avvio del procedimento di iscrizione anagrafica" dei soggetti sopra indicati, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 1, comma 2, e art. 18, comma 1, del Regolamento Agenti Sportivi della FIGC, per essersi avvalso dell'attività di assistenza ed intermediazione del Sig. Bianchi Maurizio finalizzata al tesseramento del Sig. Sarmento De Lacerda Daniel Emanuel per la società ASD Aradeo nella stagione sportiva 21-22, del Sig. Bothelo Da Silva Oliveira Atilio Felipe per la società ASD Aradeo nella stagione sportiva 20-21, del Sig. Taborda Da Silva Joao Pedro per la società ASD Aradeo nella stagione sportiva 20-21 e del Sig. Vieira Sousa Miguel Alexandre per la società ASD Aradeo nella stagione sportiva 21-22 nonostante si trattasse del tesseramento di un calciatore dilettante e senza verificare che lo stesso Bianchi (e la società N&M Futsal Agency) fosse regolarmente iscritto nel Registro degli Agenti FIGC o CONI;

GIOVANNI STIFANI, Presidente della A.S.D. ARADEO all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dagli artt. 40 quater, comma 1.2, e 40 quinquies, comma 1.2, delle NOIF, per aver consentito e/o effettuato, o comunque non impedito, la trasmissione agli Organi competenti FIGC, unitamente alla relativa richiesta di tesseramento dei Sig.ri Taborda Da Silva Joao Pedro, Sarmento De Lacerda Daniel Emanuel e Bothelo Da Silva Oliveira Atilio Felipe, di una falsa "comunicazione di avvio del procedimento di iscrizione anagrafica" dei soggetti sopra indicati;

A.S.D. ARADEO, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, per i comportamenti posti in essere dai Sig.ri Mauro CARDINALE, Gianmattia INGUSCIO, e Giovanni STIFANI, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Mauro CARDINALE, Gianmattia INGUSCIO, e dal Sig. Giovanni STIFANI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. ARADEO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Mauro CARDINALE, di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Gianmattia INGUSCIO, di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Giovanni STIFANI, e di € 750,00 (settecentocinquanta/00) di ammenda per la società A.S.D. ARADEO;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 10 GIUGNO 2022

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina